

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2006

concernente una domanda di registrazione nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (*Choucroute d'Alsace*) [IGP]

[notificata con il numero C(2006) 5]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/15/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La domanda di registrazione della denominazione «Choucroute d'Alsace», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(2) La Germania ha dichiarato di opporsi alla registrazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La dichiarazione di opposizione verte sull'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento, sull'eventuale danno arrecato all'esistenza di un prodotto che si trova legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento e sul carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.

(3) Poiché la dichiarazione di opposizione è stata considerata ricevibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Commissione, con lettera del 12 novembre 2004, ha invitato la Francia e la Germania a cercare un accordo tra di loro conformemente alle rispettive procedure interne, secondo quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 5, del suddetto regolamento. Dal momento però che nel termine stabilito di tre mesi non è stato raggiunto alcun accordo tra i suddetti Stati membri, la Commissione deve prendere una decisione.

(4) Per quanto riguarda l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nella dichiarazione di opposizione si contesta il fatto che una certa qualità della choucroute sia dovuta ad elementi che sarebbero specifici dell'Alsazia, e cioè un buon grado di maturazione dei cavoli, attribuito al clima e alle caratteristiche dei suoli dell'Alsazia, il sistema di fermentazione naturale e il patrimonio di conoscenze e competenze delle imprese artigianali familiari. Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche, nella domanda di registrazione i suoli sono descritti come profondi, ricchi e ben drenati. Il clima della zona di produzione, semicontinentale, è caratterizzato da un'estate calda e da un inizio dell'autunno in cui si alternano giorni soleggiati e notti fresche. Queste condizioni generali di clima e di suoli sono tuttavia presenti in altre regioni in cui sono coltivati i cavoli e non sono quindi specifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Quanto alla fermentazione, il disciplinare non apporta elementi che consentano di definirla «naturale» e di attribuirgli alla sola regione dell'Alsazia. Non è pertanto su questi elementi che può fondarsi una certa qualità o una caratteristica specifica della choucroute.

(5) Per quanto riguarda la reputazione della denominazione «Choucroute d'Alsace», gli elementi di prova presenti nella domanda di registrazione si riferiscono essenzialmente alla choucroute servita con carni di maiale («choucroute garnie»). Tali elementi fanno quindi riferimento ad un piatto cucinato, cioè ad un prodotto che non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92. Riguardo alla reputazione della choucroute non cucinata («choucroute crue»), il contenuto del disciplinare e degli elementi di prova apportati non consentono di accertare l'esistenza di una sua reputazione specifica indipendente dalla reputazione attribuita alla choucroute in quanto piatto cucinato, servito con carni di maiale.

(6) Sulla base di questi elementi, la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2081/92. Non è pertanto necessario accertare se la denominazione «Choucroute d'Alsace» abbia un carattere generico secondo i criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(7) La denominazione «Choucroute d'Alsace» non può quindi essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU C 206 del 2.9.2003, pag. 2.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La denominazione «Choucroute d'Alsace» non è iscritta nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione